
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, n. 35 - 13019 - Varallo (VC)

CAPITOLATO SPECIALE DI SERVIZIO

SERVIZIO ENERGIA A MEGAWATTORA "MWh"

"Fornitura di calore mediante generatore a biomassa"

Periodo:

stagione 2020/2021– stagione 2023/2024

Durata anni 4 (QUATTRO)

CORRISPETTIVO PRESUNTO (23.000,00 X 4)	Euro	92.000,00
IVA 10 %	Euro	9.200,00
TOTALE GENERALE (IVA inclusa)	Euro	101.200,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MARCO GODIO

SOMMARIO

PREMESSE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.....	pag. 3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	pag. 4
ART. 3 - OGGETTO DELLA FORNITURA	pag. 4
ART. 4 - ESCLUSIONI	pag. 4
ART. 5 - MODALITA' DI GESTIONE	pag. 6
ART. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA	pag. 7
ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	pag. 8
ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	pag. 9
ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE	pag. 10
ART. 10 - CONSUMI	pag. 10
ART. 11 - PREZZI DELLA FORNITURA	pag. 10
ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	pag. 11
ART. 13 - REVISIONE PREZZI	pag. 11
ART. 14 - CARATTERISTICHE DEL COMBUSTIBILE	pag. 12
ART. 15 - PROVENIENZA E TRACCIABILITA' DEL COMBUSTIBILE	pag. 12
ART. 16 - MODIFICHE DEL VOLUME DEGLI EDIFICI RISCALDATI	pag. 13
ART. 17 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO	pag. 14
ART. 18 - PENALITA'	pag. 14
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 15
ART. 20 - INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI	pag. 15
ART. 21 - ACCESSO DEL PERSONALE DEL COMUNE AGLI IMPIANTI	pag. 16
ART. 22 - RICONSEGNA FINALE E COLLAUDO	pag. 16
ART. 23 - DIVIETO DI SUBAPPALTO	pag. 16
ART. 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	pag. 17
ART. 25 - SUBFORNITURE	pag. 17
ART. 26 - SPESE	pag.17
ART. 27 - REGISTRAZIONE	pag. 18
ART. 28 - CONTROVERSIE	pag. 18
ART. 29 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA	pag. 18

PREMESSE

Considerato che presso la sede dell'Unione Montana è presente un impianto di generazione calore a biomassa realizzato al fine di sostituire combustibili fossili con combustibili rinnovabili, diminuire le emissioni dei gas climalteranti con l'utilizzo di combustibili a minore impatto ambientale, contribuire alla gestione del territorio attraverso l'impiego sostenibile di biomassa locale rivalorizzando le superfici forestali pubbliche e private locali con l'utilizzazione di assortimenti legnosi che permettono lo sfruttamento e la gestione di porzioni di territorio montano altrimenti abbandonate al degrado, prevenire attraverso la corretta e sostenibile gestione forestale le calamità naturali in parte causate dal degrado e dall'abbandono della montagna, attivare nuova imprenditoria ed economia locale legata alla realizzazione, alimentazione e gestione degli impianti a biomassa determinando attraverso tali attività ricadute economiche e sociali positive sulla collettività.

Che l'Unione, facendo proprie le premesse suesposte, ha approntato un apposito bando di gara per individuare il soggetto titolato a cui affidare l'appalto per lo svolgimento del servizio dettagliato nel presente capitolato.

Tutto ciò premesso si dettagliano qui di seguito l'oggetto del servizio, le condizioni e le prestazioni allo stesso connesse.

Art. 1- Oggetto del contratto

Con il presente capitolato l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia (di seguito indicato anche come "Concedente") intende definire il contratto per demandare ed affidare all'appaltatore (di seguito indicato come "Concessionario") il "Servizio energia a Megawattora" con la "Fornitura di calore mediante generatore a biomassa" per quattro anni, ai corrispettivi economici indicati al successivo Art. 11, per una spesa complessiva presunta di **€92.000,00 (novantaduemila) oltre all'IVA**, nei termini indicati ai seguenti articoli.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto avrà una durata di 4 anni a decorrere dalla stagione di riscaldamento 2020/2021.

Art. 3 - Oggetto della fornitura

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di calore alla Villa Virginia sede dell'Ente, con totale di volume riscaldato pari a **4.106 mc.**

Nello specifico la fornitura comprende:

- il servizio di fornitura e gestione calore mediante generatore a biomassa;
- la conduzione dei relativi impianti con l'assunzione della qualifica di "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" che comportano la sottoposizione in luogo del Concedente ai relativi obblighi di legge;
- il controllo e la manutenzione ordinaria del silo, di tutti gli impianti termici all'interno della centrale termica e dell'edificio, nonché degli impianti elettrici all'interno della centrale termica;
- la manutenzione ordinaria ed il controllo telematico di tutti i relativi impianti.

Art. 4 - Esclusioni

Sono esclusi dall'oggetto del presente contratto:

- manutenzione straordinaria;
- sostituzione componenti di centrale termica a seguito di danneggiamento da eventi atmosferici, da sbalzi di tensione o da atti vandalici;
- sostituzione del corpo caldaia a biomassa (bruciatore e scambiatore);
- interventi straordinari all'impianto di distribuzione, per manutenzione silo e locale ospitante la centrale termica a biomassa;
- fornitura di energia elettrica e del fluido vettore (acqua) all'impianto di riscaldamento;
- eventuale fornitura e posa di componenti per l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti;

- eventuali nuove pratiche e/o rinnovi pratiche/permessi presso gli uffici della P.A, o degli Enti preposti ai controlli.

Art. 5 - Modalità di gestione

Aspetti generali

L'Unione Montana metterà a disposizione del concessionario gli impianti in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, intervenendo a proprie spese, se del caso, agli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti stessi alle normative vigenti, prima dell'inizio del decorrere del presente contratto.

Il Concessionario dovrà svolgere la sua attività in modo da assicurare la conservazione degli impianti affidatigli mediante le operazioni ed i controlli previsti dalla normativa vigente e comunque effettuando tutte le operazioni necessarie al mantenimento della piena efficienza ed a perfetta regola d'arte.

Emissioni

Il Concessionario dovrà assicurare un'emissione in atmosfera dei fumi dai camini contenute nei limiti di Legge ed in particolare in conformità ai disposti della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 in data 11/01/2007. L'Unione Montana metterà a disposizione del Fornitore gli impianti in grado di ottemperare a tali normative, intervenendo, se del caso, a proprie spese agli adeguamenti necessari. Eventuali variazioni di normative successive alla stipula del presente contratto saranno valutate all'occorrenza dalle parti in causa.

Rumore

Il Concessionario dovrà assicurare il controllo dei rumori degli impianti nei limiti di legge, con particolare riferimento ai piani di zonizzazione acustica approvati dall'Amministrazione Comunale di Varallo.

Personale addetto

Il personale addetto alle attività di cui al presente contratto, che potrà comprendere sia lavoratori subordinati sia persone incaricate sotto altro titolo, lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'appaltatore. Pertanto l'Unione Montana rimarrà del tutto estranea e sollevata da qualsiasi contestazione fra l'appaltatore ed il predetto personale.

Nei confronti del personale con rapporto di lavoro subordinato, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il tempo in cui si svolge il servizio anzidetto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Unione Montana, o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Unione Montana comunicherà al Concessionario l'inadempienza accertata e procederà secondo la normativa vigente. Per eventuali detrazioni e sospensioni dei pagamenti, il Concessionario non potrà opporre eccezione alcuna.

Reperibilità

Il Concessionario ha l'obbligo di mettere a disposizione degli impianti un operaio professionale specializzato (termoidraulico, bruciatorista, elettricista) ed eventualmente un manovale per tutto il periodo di durata del contratto.

Nel caso di segnalazione di guasto detto personale avrà l'obbligo di trovarsi sul luogo dove è stato segnalato il guasto entro e non oltre 120 minuti dalla chiamata.

Art. 6 - Manutenzione ordinaria

Inoltre rientrano nelle operazioni di manutenzione ordinaria le operazioni contemplate nei libretti d'uso e manutenzione previsti dal costruttore, apparecchiatura e/o componente.

La manutenzione ordinaria in particolare ha per oggetto:

- tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica, di distribuzione e di utilizzazione

del calore (componenti meccanici, idraulici ed elettrici);

- tutte le operazioni che vengono previste nei libretti d'uso e manutenzione delle apparecchiature da effettuarsi sul luogo con strumenti ed attrezzature che sono a corredo degli apparecchi anche se comportano l'impiego di materiali di consumo d'uso corrente;
- tutti gli apparati della telegestione evitando disagi alla gestione, durante le fasi di intervento nel sistema stesso;
- le limitate opere murarie e/o meccaniche accessorie occorrenti per la manutenzione di cui ai punti precedenti.

All'uopo il Concessionario dovrà comunicare all'Unione Montana un recapito telefonico disponibile anche nei giorni festivi, 24 ore su 24, cui fare riferimento per eventuali chiamate di intervento in caso di urgenza (vedasi art. successivo).

Qualora il Concessionario fosse inadempiente, si provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere necessarie, addebitando le relative spese aumentate della penale contrattuale, che verrà trattenuta con le modalità dell'art. n. 18 del Capitolato Speciale d'appalto.

Il Concessionario dovrà effettuare la manutenzione ordinaria in conformità delle vigenti normative UNI e CEI e dovrà attenersi alle vigenti prescrizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori addetti.

Art. 7- Manutenzione straordinaria

Per opere di manutenzione straordinaria si intendono fondamentalmente le opere rivolte ad accertare lo stato dell'impianto, sia nel suo complesso che per quanto riguarda le singole parti, nonché a ripristinare le condizioni originarie di efficienza e sicurezza di cui al progetto originario e/o della normativa vigente, attuando i conseguenti interventi su tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, termiche, su tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, verificandone

le condizioni di efficienza ed isolamento dei singoli componenti, dei cablaggi, delle connessioni e dei collegamenti elettrici di terra.

L'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione straordinaria, che si rendessero necessari, compresa la sostituzione del materiale e delle apparecchiature costituenti la centrale caldaia. I materiali impiegati per le riparazioni devono essere di qualità non inferiore a quella dei materiali esistenti, inoltre le parti dell'impianto oggetto di varianti, così come quelle altre eventuali che, agli effetti della sicurezza, possono risultarne influenzate, devono essere modificate in maniera da adeguarle alla normativa tecnica in vigore alla data in cui le varianti stesse vengono proposte secondo la regola della buona tecnica.

Qualora all'Amministrazione dovesse constatare che viene trascurata la buona efficienza e conservazione degli impianti, verrà emesso un ordine di servizio motivato con le conseguenti prescrizioni, alle quali la Ditta dovrà adempiere immediatamente, e l'eventuale dichiarazione dei danni subiti a causa delle insufficienze rilevate; nel caso che l'impresa non ottemperi all'ordine di servizio, i lavori prescritti saranno effettuati d'ufficio, con addebito delle spese sostenute all'atto della liquidazione del conguaglio stagionale.

I lavori suddetti dovranno essere eseguiti in orari tali da non interrompere la fornitura del riscaldamento o in giornate festive.

Le spese relative alle manutenzioni straordinarie saranno rimborsate dall'amministrazione su presentazione di regolari fatture, fermo restando che sarà la stessa amministrazione ad autorizzare e sottoscrivere i relativi preventivi di spesa sottoposti dalla ditta.

La ditta è autorizzata ad eseguire direttamente senza preventiva autorizzazione gli interventi d'urgenza, dovuti a guasti improvvisi che si verificano al di fuori dell'orario degli uffici, che comporterebbero l'interruzione del funzionamento dell'impianto. In tal caso, come per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria si applicherà la tariffa oraria offerta in sede di gara oltre al costo di listino dei componenti eventualmente sostituiti.

Art. 8- Obblighi del Fornitore

In dipendenza e relazione di quanto stabilito nei precedenti articoli, sono dunque a carico del Concessionario:

- la fornitura della biomassa per l'esercizio dell'impianto secondo le singole caratteristiche del generatore di calore;
- la conduzione della centrale termica e di tutte le relative apparecchiature accessorie e complementari nel rispetto delle leggi e norme vigenti in accordo con gli utenti;
- l'esecuzione tempestiva e periodica di tutte le opere di manutenzione ordinaria degli impianti di produzione nei termini descritti agli Art. 5 e 6;
- l'impiego del personale, delle attrezzature necessarie ed utili e degli strumenti per la conduzione e la manutenzione ordinaria preventiva;
- la direzione tecnica dei servizi suddetti ed il mantenimento di adeguati rapporti con il funzionario dell'unione delegato alla gestione;
- la fornitura di ogni materiale d'uso e consumo necessario al compimento degli interventi;
- le prove e le misure di controllo che l'Amministrazione e/o Enti superiori (come V.V.F., A.S.L., ecc...) intendessero effettuare sui servizi in gestione, compresi i controlli delle temperature interne degli ambienti;
- la prestazione di personale tecnico adeguato per la sorveglianza del buon andamento del servizio stesso;
- le piccole opere murarie nella centrale termica e nel silo necessarie per l'ordinaria manutenzione;
- il controllo periodico di funzionamento del contatore di energia con annotazione, almeno mensile, del totale dell'energia contabilizzata su apposito registro;
- almeno una analisi della combustione e delle emissioni per ciascuna stagione.

Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione

Sono a carico dell'Unione Montana:

- la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica;
- le opere idrauliche e civili relative alla rete di distribuzione dall'uscita degli impianti di produzione;
- gli interventi di manutenzione straordinaria e riparazione a carico dei corpi scaldanti e nella centrale termica;
- le sostituzioni e gli adeguamenti non previsti a carico dell'appaltatore.

Art. 10 - Consumi

Il calore erogato dalla centrale termica verrà contabilizzato in Megawattora (MWh), che sarà determinato sulla base dei consumi rilevati dal contatore di energia presente sull'impianto. In caso di avaria del contatore, il consumo verrà presuntivamente determinato sulla base dei consumi storici dell'impianto installato a seguito del presente contratto.

Art. 11- Prezzi della fornitura

Il prezzo a base d'asta di fornitura del calore è fissato in **€/MWh 115,00 (comprensivi di €/MWh 15,00 quali oneri di sicurezza non soggetti al ribasso)** da moltiplicarsi per le unità di calore (MWh) erogate (**importo di cui all'art. 1 calcolato su un consumo medio stimato di MWh 200**).

I citati prezzi verranno maggiorati dell'IVA di legge e di tutte le altre eventuali imposte future, e si intendono al lordo di eventuali agevolazioni fiscali previste dall' art. 8 comma 10 lett. f) L 23/12/98 n. 448, qualora spettanti.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei consumi verrà disposta con cadenza mensile in relazione ai MWh di calore effettivamente erogati nel periodo considerato, previa lettura congiunta.

La fattura dovrà essere pagata entro sessanta giorni dalla data di emissione con le modalità di pagamento indicate nella stessa, previo ottenimento da parte dei competenti Enti della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva. In caso di ritardato pagamento, per causa imputabile all'Ente, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso Euribor 3 mesi, maggiorato di 3 punti percentuali, conteggiati a decorrere dalla data di scadenza del pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, il Concessionario si obbliga a comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima legge 136/2010, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario inoltre assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Art. 13 - Revisione prezzi

Il prezzo della fornitura calore non è soggetto a revisione dei prezzi.

Eventuali cambiamenti dell'aliquota IVA di riferimento per l'oggetto della fornitura che dovessero intervenire per legge nel periodo di durata del contratto verranno regolarmente applicati al presente contratto.

Art. 14 - Caratteristiche del combustibile

Le caratteristiche del combustibile sono definite ai sensi del D. Lgs. 152/06 – Allegato X Parte V Sez. 4, sulla base delle prescrizioni del costruttore e delle specifiche esigenze del generatore:

- Caldaia FROLING mod.T4, potenza termica nominale 110 kW, potenza termica al focolare 107 kW, alimentazione combustibile a coclea;
- combustibile: cippato di legna vergine origine A1 o A2, contenuto idrico da M 20 a M 35, pezzatura P16A – P45A

Le caratteristiche e le specifiche di cui sopra che determinano origine e fonte, classificazione merceologica, granulometria, contenuto idrico e quant'altro necessario a garantire la qualità del servizio, la salubrità delle emissioni e l'efficienza e durata dell'impianto a biomassa sono vincolanti per il Concessionario.

Quindi, il Concessionario deve garantire tramite apposita attestazione e/o certificazione rilasciata da Ente terzo riconosciuto che la fornitura del combustibile (biomassa) dovrà riguardare esclusivamente cippato ottenuto da lavorazione meccanica di materiale vegetale costituito da legno vergine e derivante da interventi selvicolturali, manutenzione forestale, potatura, manutenzione del verde, coltivazioni dedicate, scarti di prima lavorazione di legno vergine.

Art. 15- Provenienza e tracciabilità del combustibile

Il Concessionario si impegna a garantire la tracciabilità del combustibile fornito, adottando modalità che rendano evidente la provenienza del combustibile.

Sostegno alla filiera foresta-legno locale

Per perseguire le finalità evidenziate in Premessa al presente Capitolato, il Concessionario si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto un'unità locale, con un piazzale di conferimento del materiale legnoso, ubicata entro un raggio di TRENTA chilometri in linea d'aria dalla sede dell'impianto.

La fornitura del materiale legnoso per l'alimentazione della caldaia sarà pianificata sulla base di un "Piano di approvvigionamento" dichiarato dal concorrente in sede di gara, che avrà una validità triennale e valorizzerà preferibilmente la filiera foresta-legno locale, determinando i quantitativi, la provenienza e le caratteristiche qualitative del cippato.

Il prezzo minimo di ritiro del legname tondo è stabilito nel Piano di approvvigionamento, con un prezzo base di cui sopra è stabilito in **euro/q.le 4,50 (quattro/50)**, franco deposito dell'appaltatore del servizio.

Art. 16- Modificazione del volume degli edifici riscaldati

Sull'edificio l'Unione Montana potrà apportare variazioni in più o in meno alla cubatura riscaldata, in seguito ad ampliamenti e demolizioni, di cui sarà dato avviso con comunicazione d'ordine scritta. L'Ente potrà variare i corpi riscaldanti all'interno del fabbricato o di singoli locali con la conseguente possibile variazione delle modalità di fornitura del calore.

Art. 17- Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza, ignoranza delle leggi, delle normative o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte, od a terzi comunque presenti, sia a cose della stazione appaltante, o di altre ditte.

La responsabilità del Concessionario si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori o inadeguatezze nella gestione ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione.

Art. 18 - Penalità

Nel caso si verificassero deficienze di servizio imputabili al Fornitore, l'Unione Montana contesterà per iscritto tali fatti al Concessionario stesso, a cui verrà addebitata una penalità di € 100,00 (Euro cento/00) al giorno per ogni giorno di malfunzionamento qualora l'impianto non fornisca sufficiente calore affinché vi sia una temperatura minima di 19° gradi C in tutti i locali riscaldati.

Qualora la disfunzione dovesse permanere per più di 48 ore, con interruzione dell'attività lavorativa dei locali interessati, sarà ulteriormente applicata una penale di € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno in cui perdurasse detta situazione.

La penale di € 200,00 (Euro duecento/00) verrà inoltre applicata nei seguenti casi:

- l'emissione in atmosfera di inquinanti accertati da organi competenti;
- l'immissione di inquinanti negli scarichi o in qualunque altra zona non appropriata;
- la mancata effettuazione di operazioni di manutenzione ordinaria di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

L'importo delle penalità applicate a causa delle deficienze di servizio, verranno detratte dal pagamento immediatamente successivo all'applicazione delle stesse.

La penale giornaliera non terrà conto dei giorni di consegna dei ricambi.

Resta comunque impregiudicata qualsiasi altra azione da parte dell'Ente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

L'Unione Montana ha la facoltà di risolvere il contratto relativo al presente Capitolato in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio protratta senza giustificato motivo per cinque giorni anche non consecutivi nell'arco della stagione di riscaldamento;
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative, o regolamentari, in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.

Art. 20 - Interventi extracontrattuali

Per ogni singolo intervento di carattere urgente ed imprevedibile che l'Ente dovesse richiedere tramite nota di servizio, il Concessionario si impegna ad eseguire i lavori con la massima tempestività. Eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni straordinarie che si rendessero necessarie durante la durata del contratto e non dovute dal Concessionario, devono essere preventivamente comunicate, salvo casi di comprovata urgenza. Tutti gli interventi extracontrattuali dovranno essere preventivamente pattuiti ed autorizzati per scritto con l'Amministrazione.

Art. 21 - Accesso del personale dell'Unione Montana agli impianti

Gli impianti termici ed i relativi locali dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico dell'Amministrazione per gli opportuni controlli sulla regolarità, efficienza e funzionalità dell'intera fornitura.

Di ogni visita verrà redatto apposito verbale in duplice copia, una per ciascuna parte, e conterrà la descrizione delle operazioni effettuate e delle eventuali irregolarità riscontrate. Il Concessionario ha la facoltà di formulare le proprie controdeduzioni sui fatti esposti dal verbalizzante, contestualmente o inoltrandola all'Amministrazione entro i successivi cinque giorni. L'accesso agli impianti è vietato a qualsiasi altra persona estranea alla gestione degli stessi; l'accesso altresì è vietato ai dipendenti dell'Ente che non siano accompagnati da personale del Concessionario, fatto salvo per il Funzionario Responsabile del Servizio che ha viceversa libero accesso.

Art. 22 - Riconsegna finale e collaudo

Gli impianti ed i loro accessori, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione, di funzionalità in cui si trovavano all'atto della presa in carico, salvo il normale deperimento per l'uso e le modifiche rese indispensabili per effetto dell'applicazione del presente capitolato.

Allo stesso modo dovrà essere riconsegnata tutta la documentazione tecnica ed amministrativa. A tale scopo verrà redatto dal Concessionario, per ogni singolo impianto, un “verbale di riconsegna impianto”, nel quale verranno indicate, in contraddittorio con l’Amministrazione, tutte le osservazioni circa lo stato degli impianti e la loro efficienza.

Art. 23 - Divieto di subappalto

E’ vietata la subconcessione del servizio di gestione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 24 del Capitolato Speciale di Servizio.

Si precisa che l'approvvigionamento del legname vergine per il funzionamento della centrale (biomassa) nonché tutti gli interventi manutentivi e le prestazioni specialistiche (quali a titolo meramente esemplificativo: l’analisi fumi e ceneri, lo smaltimento e trasporto ceneri e rifiuti, le manutenzioni e aggiornamenti hardware e software, etc.) non sono considerati subappalto.

Tuttavia, è fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le prescrizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e al D.L.201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i, anche con riferimento ai rapporti economici intercorrenti con soggetti terzi inserendo nelle rispettive fatturazioni il codice CIG della presente procedura di gara.

Art. 24 - Clausola Risolutiva Espressa

Ai sensi dell’art. 1456, Codice Civile e del secondo periodo del comma 8, art. 3 Legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.P.A.

Art. 25 - Subforniture

L’Unione Montana, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto integrato, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. A tal fine, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, il Concessionario produce alla stazione appaltante copia del/i contratto/i di subfornitura.

Il Concessionario assume le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i suoi dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza delle attività connesse alla fornitura di calore, sollevando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo, ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 145/2000. A tale scopo il Concessionario deve dotarsi di un'adeguata assicurazione per tutti i rischi di esecuzione e di gestione da qualsiasi causa determinati, che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale di euro 1.000.000,00 per ogni persona nonché per danni a cose, nonché verso prestatori di lavoro con un massimale di euro 1.000.000,00 per ogni persona.

Art. 26 - Spese

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc., IVA esclusa) sono a totale carico del Fornitore.

Art. 27 - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al contratto definito dal presente Capitolato sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 28 - Controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto seguente al presente Capitolato è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Vercelli ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29- Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Unione Montana dichiara che tutti i dati forniti dai partecipanti al bando relativo al presente Capitolato, sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per adempiere a necessità legate all'esecuzione di quanto in esso contenuto e disposto